

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 1119 DEL 01/06/1989**

**OGGETTO: CESSIONE IN USO TEMPORANEO DI MATERIALE MOBILIARE DO
PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - APPROVAZIONE
MODIFICA REGOLAMENTO.**

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con deliberazione G.M. n. 2034 del 19/07/1983 è stata predisposta una normativa di carattere generale con la quale si precisavano le condizioni di noleggio e l'applicazione delle tariffe giornaliere in relazione alla cessione in uso di materiale vario (per lo più costituito da materiale impiegato per l'arredamento dei seggi elettorali).

Considerato che tali tariffe, fino ad ora rimaste invariate, sono divenute inadeguate rispetto agli attuali valori monetari a causa del processo inflazionistico verificatosi in questi anni.

Ritenuta pertanto la necessità di aggiornarle, riformulando il "Regolamento per la cessione in uso temporaneo di materiale mobiliare di proprietà dell'Amministrazione Comunale" nel modo seguente:

ART. 1

Il Sindaco e l'Assessore delegato può, su espressa e tempestiva richiesta degli interessati, concedere in uso, in occasione di manifestazioni varie e comunque per i motivi che dovranno essere citati nelle richieste, il sottoindicato materiale, a condizione che ve ne sia la disponibilità, con l'applicazione della tariffa giornaliera di noleggio a fianco di ciascuna voce indicata.

Bandiere	l. 1.000 + iva
Tavoli	l. 2.500 + iva
Tabelloni	l. 2.500 + iva

ART. 2

La richiesta di concessione compilata su carta intestata dell'Ente, Associazione e Partito politico richiedente, dovranno essere indirizzate al Settore Economato con indicazione della durata e dislocazione.

ART. 3

I cessionari saranno tenuti al risarcimento immediato, integrale a richiesta del comune di eventuali danni riportati dai materiali noleggiati, come anche alla rifusione pure integrale del valore di quelle cose che, per causa di forza maggiore non fossero in grado di restituire.

ART. 4

Le tariffe di noleggio escludono il trasporto, pertanto, sia il prelievo dai magazzini comunali che la restituzione dei materiali saranno eseguiti a cura e con propri mezzi da parte dei richiedenti.

L'Economo è vincolato alla tenuta di un registro di carico e scarico dei beni che verranno concessi in uso.

ART. 5

Sono escluse dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e dallo stesso patrocinate.

ART. 6

All'atto del pagamento i richiedenti dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sollevando il comune da ogni responsabilità conseguente all'uso del materiale.
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto all'invio al CO.RE.CO ai sensi della L.R.L. n. 20 del 24/06/1976.

Con i poteri del C.C. salvo ratifica:

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge:

DELIBERA

- Di approvare il Regolamento, di cui in narrativa, relativo alla concessione in uso temporaneo di tavoli, tabelloni elettorali e bandiere di proprietà del Comune;
- Di trasmettere il presente provvedimento al CO.RE.CO ai sensi della L:R n. 20 del 24/06/1976;
- Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del C.C. nella sua prima adunanza;
- La presente deliberazione con voti unanimi viene dichiarata immediatamente eseguibile.